

Ultimo aggiornamento del 18/12/2023

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

INDICE

INDICE	2
1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA	4
3. SOGGETTO SEGNALANTE	5
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	6
5. CANALI DI SEGNALAZIONE	7
5.1 Canale di segnalazione interno	7
5.1.1 “Canale Orale”	7
5.1.2 “Canale cartaceo”	8
5.2 Canale di segnalazione esterna	9
5.3 Divulgazioni Pubbliche	9
La sequenza dei canali di segnalazioni	10
6. LE TUTELE PER I SEGNALANTI	11
7. PROCEDURA INTERNA PER IL DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE DI ILLECITI	12
7.1. Indagine interna	12
7.2. Misure di tutela	12
7.3. Formazione e informazione	13
8. PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	14
9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	15
9.a Protocollo e custodia	15
9.b/c Istruttoria e comunicazione dell’esito	15
9.d Conservazione delle Segnalazioni	16
10. REVISIONI DELLA PROCEDURA	17

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Contesto normativo di riferimento è regolamentato dalla Direttiva (UE) n. 2019/1937 sul Whistleblowing, che ha riconosciuto a tutti i cittadini europei il diritto di segnalare gli illeciti che minano l'interesse pubblico o l'integrità delle organizzazioni. La Direttiva ha lo scopo di proteggere i Segnalanti (Whistleblower) all'interno dell'Unione, stabilendo norme minime comuni di tutela che armonizzino le normative nazionali. In questo modo, la Direttiva si configura come uno strumento di prevenzione degli illeciti e di esercizio di un diritto umano fondamentale: la libertà di espressione.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è il provvedimento nazionale di attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937. Tale decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato a effettuare segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.

La normativa si applica sia agli enti pubblici che ad aziende e organismi privati.

Le Forme pensionistiche complementari, che sono soggette alla disciplina IORP II, sono incluse nella categoria di "soggetti del settore privato" rientranti in aree sensibili, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 2 del D.Lgs. 24/2023. Questo implica che anche i Fondi Pensione sono obbligati a rispettare le disposizioni della normativa sul Whistleblowing indipendentemente dal numero medio di lavoratori subordinati impiegati e dall'adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione secondo il DLgs 231/2001, in quanto espressamente richiamati dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito il "Decreto").

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di fornire al Segnalante (Whistleblower) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni ed informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

Nel campo di applicazione della procedura non sono invece ricomprese le fattispecie escluse dalla Legge sul Whistleblowing, tra cui:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. SOGGETTO SEGNALANTE

Per Segnalante (Whistleblower) si intende la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni relative a violazioni del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali indicate al successivo par. 4, di cui sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Nell'ambito di Fondo FIPACI le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di seguito elencati:

- il personale dipendente e coloro che operano sulla base dei rapporti che ne determinano di fatto l'inserimento nell'organizzazione, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore del Fondo;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Fondo;

È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

Violazioni di disposizioni normative europee consistenti in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, e di fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle sopra esposte e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o del Fondo.

Come già richiamato al § 2 sopra, le disposizioni del decreto non si applicano «*alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*».

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

La normativa prevede due canali di segnalazione:

5.1 Canale di segnalazione interno

Il Segnalante, come sopra individuato, può rivolgersi al Fondo, utilizzando le procedure interne appositamente predisposte.

È possibile effettuare una segnalazione interna al Fondo pensione FIPACI, attraverso due modalità alternative:

- comunicazione a voce, contattando il numero di telefono dedicato alle segnalazioni Whistleblowing 0652999555, dove la conversazione su questo numero viene registrata ed il segnalante chiamando ne autorizza la registrazione (c.d. "canale orale");
- lettera, via posta ordinaria, all'indirizzo: REFERENTE Whistleblowing FIPACI - Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma RM (c.d. "canale cartaceo")

Il Fondo FIPACI ha identificato e disciplinato un processo di gestione ed analisi delle segnalazioni ricevute caratterizzato dalla presenza di un Responsabile della segnalazione Whistleblowing, appositamente identificato nel Titolare della Funzione di revisione interna del Fondo, che disamina preliminarmente la segnalazione valutando la sussistenza dei presupposti di fondatezza e attendibilità necessari ad avviare gli ulteriori approfondimenti escludendo le segnalazioni generiche.

Il Segnalante deve scegliere in via prioritaria di effettuare la segnalazione attraverso il canale interno messo a disposizione dal Fondo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si specifica che i reclami connessi alla partecipazione a Fondo FIPACI in qualità di iscritto o beneficiario non possono essere effettuati attraverso le procedure descritte nel presente documento. Per informazioni sulle modalità di inoltrare di un reclamo, consultare l'apposita sezione "Reclami" presente sul sito web del Fondo FIPACI www.fipaci.it.

Il Responsabile della segnalazione Whistleblowing aggiorna il Segnalante sullo stato di avanzamento della pratica attraverso lo stesso canale da questi originariamente utilizzato per la segnalazione e, nello specifico, sono previste le seguenti comunicazioni da parte del Responsabile:

- entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione viene rilasciato al Segnalante un avviso di ricevimento;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento viene dato riscontro alla segnalazione.

Fondo FIPACI mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (vedasi § 8 e § 9 della presente procedura). Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nel luogo di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando il luogo di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con il Fondo. Tali informazioni sono anche riportate sul sito web del Fondo, in apposita sezione dedicata.

5.1.1 "Canale Orale"

Il Segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale attraverso linea telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale, oppure, se la persona lo richiede, anche attraverso un incontro in presenza con il Responsabile della segnalazione Whistleblowing fissato entro un termine ragionevole.

In questi casi è necessario chiamare il numero 0652999555 (dove la conversazione su questo numero viene registrata ed il segnalante chiamando ne autorizza la registrazione), appositamente ed esclusivamente dedicato alla presente procedura, presidiato dal Responsabile della segnalazione Whistleblowing.

Nel caso di comunicazioni orali, ricevuta la segnalazione, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico anonimo e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Il registro delle segnalazioni orali è custodito fisicamente in un apposito armadio chiuso a chiave ovvero salvato elettronicamente all'interno di una cartella crittografata da password. A tale registro può accedere unicamente il Responsabile Whistleblowing.

Alla chiusura dell'istruttoria, ciascun plico è inserito in una busta sigillata indicante la dicitura "Fondo FIPACI - segnalazione whistleblowing – NON APRIRE" unitamente all'ID alfanumerico attribuito in sede di protocollazione.

5.1.2 "Canale cartaceo"

Oltre al canale orale, è possibile effettuare una segnalazione interna al Fondo pensione FIPACI, anche in forma scritta attraverso l'invio di una comunicazione, via posta ordinaria, all'indirizzo: REFERENTE Whistleblowing FIPACI - Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma RM (c.d. "canale cartaceo").

In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (SULLA BUSTA DEVE ESSERE INDICATO "Segnalazione"), in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Responsabile della segnalazione whistleblowing"

Il plico, predisposto come sopra indicato, dovrà essere trasmesso al destinatario e all'indirizzo sopra indicato.

Qualora la busta venisse indirizzata e recapitata per errore presso la sede del Fondo, quest'ultimo provvederà tempestivamente ad inviarla presso l'indirizzo del Responsabile della segnalazione, all'indirizzo sopra indicato, avendo cura di non aprire la busta per garantire la riservatezza del contenuto.

Nel caso di comunicazioni cartacee, ricevuta la segnalazione, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico anonimo e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Il registro delle segnalazioni cartacee è custodito fisicamente in un apposito armadio chiuso a chiave ovvero salvato elettronicamente all'interno di una cartella crittografata da password. A tale registro può accedere unicamente il Responsabile della segnalazione Whistleblowing.

Alla chiusura dell'istruttoria, ciascun plico è inserito in una busta sigillata indicante la dicitura "Fondo FIPACI - segnalazione whistleblowing – NON APRIRE" unitamente all'ID alfanumerico attribuito in sede di protocollazione.

5.2 Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna, tramite il canale attivato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che gestisce le segnalazioni esterne in modo indipendente, imparziale e confidenziale, solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la riforma introdotta dal d.lgs. 24/2023, è stato attribuito all'ANAC il compito di adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. La procedura ANAC è disponibile sul sito dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it>).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC o in forma orale attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale, oppure, se la persona lo richiede, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC deve:

- a) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza del segnalante);
- b) mantenere interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali integrazioni;
- c) svolgere l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- d) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- e) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

5.3 Divulgazioni Pubbliche


Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante beneficia delle misure di protezione previste dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La sequenza dei canali di segnalazioni



6. LE TUTELE PER I SEGNALANTI

La normativa prevede specifiche tutele per i Segnalanti, al fine di garantire la loro sicurezza e il loro anonimato. Tra queste, si possono citare:

- La protezione dall'identificazione: il Segnalante non deve obbligatoriamente rivelare la sua identità, salvo che sia necessario per le indagini o per il processo. I dati personali del Segnalante devono essere trattati in modo confidenziale e sicuro.
- La protezione dalle ritorsioni: il Segnalante non deve subire alcuna forma di discriminazione, intimidazione, molestia, licenziamento o altra sanzione a causa della sua segnalazione. In caso di ritorsioni, il Segnalante ha diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e a un risarcimento del danno.
- La protezione dalla responsabilità civile, penale o amministrativa: il Segnalante non deve essere perseguito o sanzionato per aver rivelato informazioni protette dalla normativa, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di appartenenza della persona segnalante nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

L'intero processo di segnalazione avviene dunque a garanzia della riservatezza del Segnalante, in quanto solo il Responsabile incaricato può accedere alla segnalazione.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - il consenso del soggetto segnalante;
 - la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nei confronti del Segnalanti sono nulli.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione può darne notizia all'ANAC, che informa l'Ispettorato nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza e può applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 21 del Decreto.

7. PROCEDURA INTERNA PER IL DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE DI ILLECITI

Il Fondo FIPACI è fermamente impegnato a salvaguardare i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione. Ciò implica l'assicurazione che tutte le segnalazioni vengano gestite con la massima riservatezza e che l'identità del segnalante rimanga protetta, e potrà essere rivelata solo nei casi previsti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e a condizione che il Segnalante abbia dato il proprio espresso consenso alla rivelazione della sua identità.

7.1. Indagine interna

Una volta ricevuta una segnalazione, il Fondo FIPACI avvierà un'indagine interna per verificare la fondatezza della segnalazione.

L'indagine interna sarà condotta dal Responsabile della segnalazione Whistleblowing, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo FIPACI, con il supporto di eventuali consulenti esterni. Il Responsabile della segnalazione Whistleblowing sarà il referente unico per il segnalante e avrà il compito di:

- Informare il Segnalante dell'avvio dell'indagine e dei tempi previsti per la sua conclusione.
- Richiedere al Segnalante eventuali informazioni o documenti integrativi necessari per l'indagine.
- Comunicare al Segnalante l'esito dell'indagine e le eventuali azioni correttive o sanzionatorie adottate dal Fondo FIPACI.
- Assicurare al Segnalante la massima riservatezza e protezione dei suoi dati personali.
- Monitorare la situazione del segnalante per prevenire o contrastare eventuali ritorsioni.

7.2. Misure di tutela

Nel caso in cui Fondo FIPACI venga informato di una possibile ritorsione nei confronti del Segnalante, il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure appropriate per risolvere la situazione. Queste possono includere, ma non sono limitate a, azioni disciplinari nei confronti dell'individuo o degli individui responsabili della ritorsione, quali:

- Ammonizione scritta o verbale.
- Sospensione dal servizio o dal lavoro.
- Riduzione della retribuzione o della qualifica.
- Trasferimento di mansione.
- Licenziamento o revoca dell'incarico.

Potrebbe essere necessario fornire supporto alla persona che ha subito la ritorsione, che potrebbe includere, ma non è limitato a, il ripristino della posizione o delle responsabilità lavorative, la consulenza o altre forme di supporto emotivo.

Il Segnalante ha inoltre diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un risarcimento del danno eventualmente subito a causa della ritorsione e potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per far valere i suoi diritti e ottenere la tutela dei suoi interessi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing (artt. 16 c ss.) nel caso di violazione del già menzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione ai sensi del Decreto Whistleblowing;

- b) al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al § 4. Come precedentemente indicato, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio.

7.3. Formazione e informazione

Il Fondo FIPACI si impegna inoltre a fornire formazione e istruzione ai suoi dipendenti e collaboratori riguardo a questa procedura e al divieto di ritorsione affinché tutti siano pienamente consapevoli dei loro diritti e delle azioni previste in caso di ritorsioni.

Il Fondo FIPACI metterà a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori il presente documento, che illustra la procedura interna per il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante di illeciti.

Tale procedura sarà resa facilmente accessibile e consultabile sul sito web del Fondo FIPACI, nella sezione dedicata alla segnalazione di illeciti.

8. PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Saranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate (*una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine, ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo*), e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione - anche quella non anonima - deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- v. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a) protocollazione e custodia;
- b) istruttoria;
- c) comunicazione dell'esito;
- d) conservazione delle segnalazioni

9.a Protocollazione e custodia

Ogni comunicazione, effettuata con qualunque canale, verrà univocamente protocollata.

9.b/c Istruttoria e comunicazione dell'esito

Alla ricezione della segnalazione, viene effettuata una istruttoria preliminare che avrà lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing valuterà i contenuti della segnalazione effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione;
- qualora la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione questa viene archiviata;

- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing prepara un report finale contenente:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte

Nel caso in cui la segnalazione appaia fondata, il Responsabile informa il C.d.A. e il C.d.S. del Fondo affinché intraprendano le dovute e più opportune azioni conseguenti, ivi comprese, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing procede all'archiviazione con adeguata motivazione.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile della segnalazione Whistleblowing fornisce un riscontro al Segnalante.

9.d Conservazione delle Segnalazioni

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio della Segreteria del Responsabile della segnalazione Whistleblowing incaricato, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure interne in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

10. REVISIONI DELLA PROCEDURA

Data	Responsabile	Descrizione sommaria modifiche
18/12/2023	Fondo Pensione FIPACI	Regolamento approvato dal C.d.A. del 18/12/2023